



ANGAISA INFORMA

Notizie e informazioni per le aziende del settore ITS

16 | 28 febbraio 2025

Bollette elettricità (lordo IVA) Variazione % sul 2019

Grandi superfici di vendita

2022	+132,1
2023	+37,5
2024	+34,9
2025 (gen)	+58,3

elaborazione Confcommercio

L'appunto

“Vinci sul mercato non perché fai il prodotto migliore, gli investimenti più azzeccati, l'innovazione più dirompente, ma perché sei più bravo del tuo concorrente a comprare l'energia nel momento giusto, a prescindere da quando la utilizzi, o ad azzeccare le coperture sui prezzi. È questo il vero cambiamento degli ultimi tre anni. È l'energia, non più la bravura imprenditoriale, a determinare il tuo successo sul mercato.”

Alberto Selmi
Presidente e AD Laminam Spa



Associazione Nazionale Commercianti
Articoli Idrosanitari, Climatizzazione
Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno

Via G. Pellizza da Volpedo, 8
20149 Milano

Tel.: 02-43990459 | Telefax: 02-48591622
www.angaisa.it | info@angaisa.it


Il “caro energia” continua a colpire le imprese

Dopo il difficile 2022 e il successivo calo dei costi energetici nel 2023, il 2024 ha visto un nuovo rialzo dei prezzi dell'energia. La situazione dimostra che il rischio legato ai costi energetici per l'economia italiana è tutt'altro che superato. Il recente decreto firmato dal Ministro Pichetto Fratin, che anticipa le aste di stoccaggio del gas, rappresenta un passo positivo per velocizzare il riempimento delle scorte e rafforzare la sicurezza energetica del Paese. Tuttavia, non è sufficiente. Occorrono misure più ampie e strutturali per affrontare l'emergenza energetica e prevenire una nuova crisi. Secondo L'Osservatorio Confcommercio Energia (OCEN), i dati di febbraio 2025 mostrano un peggioramento dell'impatto del caro energia sulle imprese italiane del terziario. A gennaio 2025, infatti, la bolletta elettrica per queste aziende è aumentata del 24% rispetto allo stesso mese del 2024 e del 56,5% rispetto al gennaio 2019, cioè prima della pandemia e della crisi energetica. Da notare che, a gennaio 2024, il divario rispetto al 2019 era meno della metà: solo un 26% in più. I settori più penalizzati risultano gli alberghi e le grandi superfici di vendita, che a gennaio 2025 hanno pagato

l'energia elettrica il 25% in più rispetto a gennaio 2024 e fino al 58% in più rispetto al 2019, sostenendo bollette mensili fino ad oltre 7.000 euro a gennaio 2025 per gli alberghi e quasi 6.000 euro per le grandi superfici. Con riferimento al gas, la bolletta di gennaio 2025 è risultata mediamente in aumento del 27% rispetto a gennaio 2024 e addirittura del 90,4% in più rispetto al 2019. A gennaio 2024, questo stesso incremento rispetto agli importi medi del 2019 era di circa il 50%. I settori più penalizzati risultano anche qui gli alberghi, seguiti da ristoranti e grandi negozi. Secondo le ultime stime dell'Osservatorio di Confcommercio, se i prezzi si attestassero sui valori di gennaio 2025 (prezzi all'ingrosso oltre 143 euro/MWh, per l'energia elettrica, e oltre 50 €/MWh per il gas), le imprese dei settori di Confcommercio sosterebbero una spesa complessiva per l'energia pari a 12,5 miliardi di euro, ovvero il 17% in più rispetto al 2024 e il 38% in più rispetto al 2023. Pari a 2,9 miliardi di euro in più di energia elettrica e oltre un miliardo in più di gas, rispetto al 2019. I dati risultano ancora più penalizzanti per le imprese se si pensa ai risvolti sulla competitività con l'estero, soprattutto

con riferimento ai prezzi dell'energia elettrica, la cui varianza tra paesi è dettata, oltre che dal costo della materia di prima, anche dai sistemi di contrattazione e dalla differente composizione dei mix di produzione energetica (in Italia particolarmente caratterizzata dalla robusta presenza di gas). Infatti, a gennaio 2025, mentre in Francia l'energia elettrica è costata all'incirca 98 €/MWh e in Spagna e Germania poco sopra i 100 €/MWh, in Italia il prezzo si è attestato sui 143 €/MWh.

segue a pag.2



continua da pag.1

Differenziale, già costantemente ampio nel pregresso, ma che è aumentato ulteriormente dal 2023 a oggi. Secondo il Presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, “servono politiche e interventi urgenti per contenere l’impatto del caro energia su famiglie e imprese e sostenere la competitività del Paese. Da subito, quindi, la riforma degli oneri generali di sistema - che per le imprese del terziario di mercato arrivano a pesare fino al 26% sulla bolletta elettrica - la revisione

dell’attuale meccanismo di formazione dei prezzi dell’energia elettrica e approvvigionamenti tramite acquisti congiunti europei. Di particolare importanza, accelerare sul nucleare di ultima generazione e potenziare la produzione rinnovabile.” L’andamento dei costi dell’energia e delle bollette “non dipende dal Governo ma da dinamiche esterne anche speculative”. Su questo “l’attenzione del Governo è massima”. Lo ha affermato il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo il 13 febbraio scorso al

question time al Senato, anticipando che “nelle prossime settimane un provvedimento con riferimento a queste dinamiche andrà varato”. Giorgetti ha poi aggiunto che una “onesta riflessione su cosa abbia significato il passaggio al libero mercato per gli utenti del mercato domestico, deve essere fatta. Se il Governo fa uno sforzo per dare risorse ai lavoratori dipendenti a reddito medio basso, l’aumento delle bollette non può divorarlo”.

Fonte: Confcommercio

Diritto & Impresa

Ambiente. Vademecum RENTRI.

Facendo seguito a quanto già pubblicato su ANGAISA Informa del 16 ottobre e 16 novembre 2024 si informa che la Segreteria del Comitato Nazionale Gestori Ambientali ha realizzato un Vademecum sul RENTRI che costituisce una guida di agile consultazione degli strumenti online messi a disposizione dei soggetti obbligati. Il Vademecum è scaricabile dal sito web dell’Albo all’indirizzo [RENTRI-VADEMECUM-2025.pdf](#). All’interno del vademecum sono presenti anche le risposte formulate nel corso dei seminari promossi e organizzati nell’ambito del supporto tecnico operativo al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, frutto della sinergia fra Ministero, Unioncamere (Unione delle Camere di Commercio Italiane) e Albo nazionale gestori ambientali (vedi al seguente [link](#)).

Si riportano in particolare le seguenti domande e risposte:

“Una ditta di termoidraulica con meno di 10 dipendenti che produce rifiuti da attività di installazione è tenuta all’iscrizione al RENTRI? La ditta di termoidraulica con meno di 10 dipendenti è tenuta all’iscrizione al RENTRI se produce rifiuti pericolosi.

Obblighi per l’azienda di commercio al dettaglio di materiali da costruzione, che produce per lo più scarti di ferro carta ed imballaggi. In base alla classificazione ATECO rientrano nel settore del commercio le attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio (ossia vendita senza trasformazione) di ogni genere di beni, nonché la fornitura di servizi correlati alla vendita di merci. La vendita all’ingrosso e quella al dettaglio costituiscono le fasi finali della catena di distribuzione di merci. I soggetti che svolgono tali attività sono tenuti all’iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59 in relazione al numero dei dipendenti, solo se producono rifiuti pericolosi. Se invece producono solo rifiuti non pericolosi, pur

non essendo tenuti all’iscrizione al RENTRI, dovranno emettere a partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarli digitalmente per il tramite del RENTRI. A questo fine devono registrarsi all’area riservata del RENTRI “Produttori non iscritti”.

I soggetti che immettono sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche apparecchiature AEE, che, in base al D.Lgs. 49/2014 sono considerati produttori e iscritti ai sistemi collettivi di finanziamento devono iscriversi al RENTRI? I produttori iscritti al Registro nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche si iscrivono al RENTRI se tenuti in base ai rifiuti da essi prodotti e alla tipologia di impresa. L’iscrizione al registro nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche non è rilevante in tal senso.

Quali sono i rifiuti pericolosi? Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 include i rifiuti pericolosi (contrassegnati da un asterisco *) e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. La Legge n. 108 del 29 luglio 2021, pubblicata in G.U. n. 181 del 30 luglio 2021 di conversione del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ha definito il “nuovo” allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 (allegato III, art. 35 della legge n. 108 del 29 luglio 2021).

Siamo un’azienda con meno di 10 dipendenti. Abbiamo l’obbligo di iscrizione al RENTRI? Se producete rifiuti pericolosi dovete iscrivervi al RENTRI.

Un rivenditore di elettrodomestici deve iscriversi? I soggetti che svolgono attività commerciali sono tenuti all’iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal

Decreto del 4 aprile 2023, n. 59 in relazione al numero dei dipendenti, solo se producono rifiuti pericolosi. Se invece producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenuti all’iscrizione al RENTRI, dovranno emettere a partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarli digitalmente per il tramite del RENTRI. A questo fine devono registrarsi all’area riservata del RENTRI “Produttori non iscritti”. La compilazione del formulario cartaceo potrà essere effettuata utilizzando: i propri sistemi gestionali; i servizi messi a disposizione dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Obblighi a decorrere dal 13 febbraio per chi non è tenuto ad iscriversi. Dal 13 febbraio 2025 entrano in vigore i nuovi modelli di registro di carico e scarico e di FIR. Entro tale data devono iscriversi al RENTRI: impianti di recupero e smaltimento di rifiuti, trasportatori, commercianti e intermediari di rifiuti, consorzi costituiti per il recupero di particolari tipologie di rifiuti nonché i produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti e i produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento di rifiuti, fumi ed acque con più di 50 dipendenti. I soggetti non tenuti all’iscrizione entro il 13 febbraio.

- dovranno, se obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, scaricare il format cartaceo del registro dall’area pubblica del portale RENTRI, senza necessità di iscrizione o registrazione
- dovranno, al momento dell’emissione del primo FIR, registrarsi al RENTRI con una procedura semplificata rispetto a quella dell’iscrizione, senza alcun onere.

Chiarimenti sui soggetti iscritti all’Albo per la categoria 2bis e 3bis. Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all’Albo nazionale

gestori ambientali alla categoria 2 bis ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono, quando obbligati in funzione del tipo di rifiuti prodotti, come produttori e non come trasportatori. I soggetti iscritti alla categoria 3bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali ovvero distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature, iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 3 bis, quando svolgono le attività di gestione dei RAEE in base alle modalità semplificate previste dal D.M. 8 marzo 2010, n. 65 NON sono soggetti agli obblighi del RENTRI. Quando invece operano al di fuori delle modalità semplificate, di cui al predetto decreto, sono soggetti all'applicazione delle regole generali per l'iscrizione al RENTRI.

Per i venditori al dettaglio di AEE che provvedono al ritiro 1 contro 1 e compilano lo schedario di carico/scarico RAEE ai sensi dell'allegato I del DM 65/2010 per il ritiro dell'usato dal cliente, e trasportano con il documento di trasporto RAEE ai sensi dell'allegato II del DM 65/2010, cosa cambia con l'introduzione del RENTRI? I soggetti iscritti alla categoria 3bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali ovvero distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature, iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 3 bis, quando svolgono le attività di gestione dei RAEE in base alle modalità semplificate previste dal D.M. 8 marzo 2010, n. 65 NON sono soggetti agli obblighi del RENTRI. Quando invece operano al di fuori delle modalità semplificate, di cui al predetto decreto, sono soggetti all'applicazione delle regole generali per l'iscrizione al RENTRI."

Fisco. Maxi-deduzione nuove assunzioni. Chiarimenti. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1 del 20 gennaio 2025.

E' stata introdotta una importante novità in tema di IRES, consistente nell'introduzione di un'agevolazione finalizzata a incentivare le nuove assunzioni, attraverso una maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione (art. 4, D. lgs. n. 216/2023). La suddetta agevolazione è stata prorogata per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027 (art. 1, co. 399 e 400, L. n. 207/2024, la legge di bilancio 2025). L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la [circolare n. 1 del 20 gennaio 2025](#), recante:

"Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni – Articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, decreto 25 giugno 2024 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e articolo 1, commi 399 e 400, della legge 30 dicembre 2024, n. 207". Di seguito si analizzano i principali chiarimenti contenuti nella circolare in esame, rinviando per un esame completo al testo della circolare.

Soggetti interessati

Possono accedere al beneficio per le nuove assunzioni i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, che conseguono un reddito di lavoro autonomo abituale.

In particolare, tra i titolari di reddito d'impresa ammessi al beneficio rientrano:

- i soggetti passivi Ires (art. 73, comma 1, lettere a) e b), TUIR),
- gli enti non commerciali residenti (art. 73, comma 1, lettera c), TUIR), con riferimento alle nuove assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati in tutto o in parte nell'esercizio dell'attività commerciale,
- le società e gli enti non residenti con riferimento alle nuove assunzioni relative all'attività commerciale esercitata nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione (art. 73, comma 1, lettera d), TUIR),
- le società di persone ed equiparate (art. 5, TUIR),
- le imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali,
- le persone fisiche non residenti che producono nel territorio dello Stato un reddito di lavoro autonomo determinato analiticamente per mezzo di una base fissa, e quelle che producono un reddito d'impresa determinato analiticamente per mezzo di una stabile organizzazione,
- i soggetti che si trovano in una procedura di risanamento aziendale.

L'agevolazione spetta a condizione che i soggetti interessati abbiano esercitato effettivamente l'attività nei 365 giorni (ovvero nei 366 giorni se il periodo d'imposta include il 29 febbraio 2024) antecedenti il primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (per i soggetti con il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare l'attività deve aver avuto inizio in data non successiva al 1° gennaio 2023).

Soggetti esclusi

Sono esclusi i soggetti che si trovano in una procedura con finalità liquidatorie e i soggetti che non determinano il reddito in modo analitico (ad esempio, chi aderisce al regime forfetario).

Presupposti oggettivi dell'agevolazione

I beneficiari sono tenuti a verificare che al

termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 si siano verificati:

- un incremento occupazionale, che si realizza quando il numero dei dipendenti a tempo indeterminato è superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente a quello agevolato,
- un incremento occupazionale complessivo, che sussiste quando il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, non è inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

In sintesi, per fruire dell'agevolazione, l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nel periodo agevolato deve essere accompagnato dall'aumento del numero dei lavoratori dipendenti anche a tempo determinato, rispetto alle medie occupazionali del periodo precedente. Per prevenire fenomeni distorsivi, l'incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Concetto di gruppo interno e le modalità di calcolo degli incrementi occupazionali nelle società a controllo congiunto e collegate.

Nel perimetro di gruppo sono considerate anche:

- le persone fisiche esercenti arti o professioni e gli enti titolari di reddito d'impresa o esercenti arti e professioni,
- le persone fisiche e gli enti che, pur non essendo titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo abituale e, quindi, non inclusi tra i destinatari dell'agevolazione, detengono partecipazioni di controllo o di collegamento.

Gli incrementi occupazionali sono da considerarsi in proporzione alle quote di controllo e partecipazione.

Giurisprudenza. Contratto di subappalto. Reverse charge. Fattura contenente natura e data dei lavori.

Come noto, il reverse charge (o inversione contabile) è uno speciale meccanismo tale per cui, in deroga alle regole ordinarie del sistema dell'IVA, il debitore d'imposta è il cessionario o committente dell'operazione; quest'ultimo soggetto è tenuto ad assolvere gli obblighi che sorgono ai fini impositivi. La Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini della detrazione IVA ovvero dell'applicazione del reverse charge, le fatture per prestazioni di servizi, comprese quelle rese nell'ambito di subappalti, devono contenere l'indicazione dell'entità e della natura dei servizi, nonché la

continua da pag.3

specificazione della data nella quale essi sono stati effettuati o ultimati. Ricade sul soggetto passivo che esercita la detrazione l'onere di dimostrare che sono state soddisfatte le relative condizioni e l'inerenza delle prestazioni all'attività d'impresa e, se l'Amministrazione finanziaria ritiene necessari ulteriori elementi per la valutazione della richiesta, spetta al medesimo soggetto fornirli. (Sentenza della Corte di Cassazione n. 3225 depositata l'8 febbraio 2025).

Previdenza. INPS. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri.

L'INPS, con [messaggio n. 401 del 31 gennaio 2025](#), ha fornito chiarimenti, sotto il profilo temporale, in merito al Bonus mamme previsto dall'articolo 1, c. 180 e ss., della Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024). La Legge di bilancio 2024 aveva previsto, alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro

dependente a tempo indeterminato per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, un esonero del 100% della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. Tale esonero era stato esteso, in via sperimentale, per l'intero anno 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Quest'ultimo ha cessato di avere applicazione il 31 dicembre 2024. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2026, potrà essere richiesto solo l'esonero per le lavoratrici madri di tre o più figli. Tale misura, può trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui la nascita, l'affido o l'adozione del terzo figlio (o successivo) si verifichi nel corso delle annualità 2025 - 2026. In suddetti casi, la decontribuzione troverà applicazione a decorrere dal mese di realizzazio-

ne di tale evento, purché la lavoratrice madre sia titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La Legge di bilancio 2025 ha previsto, a decorrere dall'anno 2025, in favore delle lavoratrici dipendenti, la cui retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore a 40.000 euro su base annua, nonché delle lavoratrici autonome, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l'IVS a carico del lavoratore. Per la sua fruizione, le lavoratrici "devono essere madri di due o più figli e l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo; a decorrere dall'anno 2027, per le lavoratrici madri di tre o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo". La Legge di bilancio 2025 demanda la disciplina delle modalità attuative all'adozione di un decreto interministeriale, pertanto, l'Istituto fornirà successive indicazioni per la gestione della misura in commento.

Partner

Accordo-quadro ANGAISA / ALLIANZ.



Ricordiamo che ANGAISA e Allianz hanno sottoscritto un accordo in convenzione grazie al quale i titolari, soci, legali rappresentanti e dipendenti della vostra azienda potranno beneficiare, a condizioni particolarmente vantaggiose, di alcuni prodotti di una delle compagnie leader a livello mondiale nel settore assicurativo.

Il beneficio è esteso anche ai loro famigliari conviventi.

Allianz Italia è uno dei principali assicuratori italiani e fa parte del gruppo Allianz SE, leader mondiale assicurativo-finanziario. In Italia, Allianz opera con circa 4.700 dipendenti al servizio di circa 8 milioni di clienti, attraverso una rete distributiva multicanale composta da oltre 25mila tra Agenti, collaboratori sul territorio e Financial Advisor e importanti accordi di bancassurance.

Allianz Italia offre numerose soluzioni assicurative per la protezione e il risparmio.

- Mobilità: auto, moto, camper e auto elettriche
- Casa e Patrimonio per i beni e la Responsabilità Civile
- Salute per la persona e tutta la famiglia
- Impresa per gestire la stabilità futura
- Investimenti per gestire i risparmi
- Previdenza per un futuro sereno

(Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere i set informativi disponibili presso le agenzie Allianz e su [allianz.it](#)).

Accordo-quadro ANGAISA / VM Sistemi.



E' operativo l'accordo-quadro, in funzione del quale le aziende associate potranno avvalersi, a condizioni di particolare favore, degli strumenti e servizi erogati da VM SISTEMI, società del gruppo smeup. smeup è una realtà del nord Italia che si occupa di accompagnare le aziende verso la trasformazione digitale adottando soluzioni software strategiche e infrastrutture IT dinamiche. VM Sistemi è l'azienda focalizzata nel fornire soluzioni ERP su misura per le imprese che operano nel settore della Distribuzione all'ingrosso, in particolare di: articoli idrotermosanitari, materiale elettrico, materiali e finiture per l'edilizia, articoli per la sicurezza e la videosorveglianza, ferramenta e utensilerie, rettifiche e ricambi. Le soluzioni ERP sono interamente sviluppate da VM Sistemi e vengono costantemente aggiornate per rispondere alle esigenze del mercato. Prevedono una serie di applicativi aggiuntivi a supporto della digitalizzazione aziendale, completamente integrati per ottimizzare il processo, aumentare

il servizio al Cliente finale, incrementare le vendite e tenere sotto controllo il business, sempre e ovunque. La Distribuzione all'ingrosso di Articoli ITS, Materiali per l'Edilizia e Showroom rappresenta uno dei settori più evoluti e complessi, caratterizzato da un forte dinamismo dei mercati e dei prodotti. Richiede soluzioni gestionali con specifiche funzionalità applicative in grado di rispondere velocemente ai cambiamenti funzionali e strategici. Per dare risposta a queste esigenze, VM Sistemi propone la soluzione gestionale ideale: Strike. Strike è la soluzione ERP su misura pensata esclusivamente per le imprese che commerciano Articoli Idrosanitari, Climatizzazione Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno. La soluzione è caratterizzata da un'estrema parametrizzazione e da una totale adattabilità agli schemi organizzativi di ogni azienda. Continuamente aggiornata, è lo strumento adatto per rispondere ai cambiamenti del mercato, anticipando così le richieste di chi lo utilizza quotidianamente, come supporto alla crescita del proprio business.

Le schede di presentazione delle convenzioni ANGAISA sono disponibili all'interno del [portale \[www.angaisa.it\]\(#\) \(Area Soci/ Convenzioni\)](#).

La Segreteria ANGAISA resta comunque a vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti ([convenzioni@angaisa.it](#)).